

# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

*ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e  
s.m.i.*

*"Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze"*

**Firme:**

<b>Il Committente</b> (Dirigente Settore Sistemi Informatici)	<b>Impresa Appaltatrice</b> (Datore di Lavoro)	<b>Data:</b>

## Indice generale

1.INTRODUZIONE.....	3
2.NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
3.RUOLI E COMPETENZE.....	7
Committente.....	7
Impresa Appaltatrice, Prestatore d’opera.....	8
4.ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO.....	9
5.DATI COMMITTENTE.....	10
6.DESCRIZIONE INTERVENTI.....	11
Caratteristiche dell’Intervento.....	11
Descrizione delle fasi in cui si divide la prestazione.....	12
7.IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.....	13
8.VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	17
Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze.....	17
9.ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE.....	24
10.GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	25
Comportamento da adottare in caso di incendio.....	25
Incendio controllabile.....	25
Incendio non controllabile.....	25
Comportamento da adottare in caso di evacuazione.....	26
Comportamento da adottare in caso di rapina.....	26
Comportamento da adottare in caso di terremoto.....	27
Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche.....	27
Procedure rivolte a tutti i lavoratori.....	27
Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso.....	28
Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona.....	28
11.DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA.....	29
Stima dei costi relativi alla sicurezza.....	30
12.AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.....	31

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI) costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 26 comma 1 lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008. In particolare affronta l'analisi preliminare dei rischi da interferenze con riferimento all'attività di servizio in oggetto e le correlate misure di prevenzione e protezione a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ai fini dell'eliminazione, ove possibile, e in ogni caso della riduzione al minimo dei rischi da interferenze.

Il Decreto correttivo n. 106/2009 ha introdotto una modifica sostanziale, il comma 3-bis, stabilendo che, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

L'impresa aggiudicataria può presentare proposte di integrazione al DUVRI, qualora ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, redatte sulla base della propria esperienza. In nessun caso tali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi relativi alla sicurezza.

L'impresa appaltatrice è comunque tenuta al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, impegnandosi all'adozione delle più aggiornate tecnologie e dei criteri di buona tecnica nell'esecuzione dei lavori e/o delle opere ad essi affidate.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura non è soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture) ai sensi dell'art. 20 dello stesso Codice, in quanto trattasi di servizi rientranti tra quelli elencati nell'allegato II B - CAT 26 "Servizi ricreativi, culturali e sportivi" - Numero di riferimento CPC 96 - CPV 92511000-6 "Servizi di biblioteche" adottato con Regolamento CE 213/08. Sarà applicato l'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 relativo all'accertamento delle offerte anormalmente basse.

Si applicano, comunque, le disposizioni del codice dei contratti espressamente richiamate nel Disciplinare di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel Disciplinare, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia che si applicano per il servizio in oggetto, nonché al bando e Capitolato speciale di appalto.

- Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.
- Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg.;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; in particolare Art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione":

*1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*

*a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*

*acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;*

*acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art.47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*

*b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. *Nei singoli contratti di subappalto, appalto e somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

6. *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

7. *Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*

8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

### **3. RUOLI E COMPETENZE**

#### **Committente**

Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente procedono in via preventiva all'identificazione dell'attività e degli operatori, con la stipula di opportuno contratto scritto, e previa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice come disposto dall'art. 26, comma 1.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008; in particolare la ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle disposizioni contenute al Titolo I, capo III, sezione VI "Gestione delle emergenze" del suddetto decreto.

Come regola generale, l'attività viene preceduta da uno specifico sopralluogo congiunto nell'area interessata (infrastrutture comunali e punti di dislocazione degli impianti), per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

In ottemperanza all'art. 26 dal D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, il Datore di Lavoro o il Dirigente assicura che alla ditta esterna siano fornite dettagliate informazioni su:

- rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare
- misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il Preposto della Committente (ove individuato) riceve copia delle istruzioni ed informazioni fornite alle aziende appaltatrici e sovrintende, per quanto di sua competenza, alla loro corretta applicazione, assicurando l'aggiornamento del presente documento.

Il Preposto richiede e verifica l'attuazione delle misure individuate per eliminare, ove possibile, e in ogni caso ridurre al minimo il rischio connesso alle interferenze delle imprese operanti nella medesima area di lavoro.

## **Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera**

L'espletamento delle attività da parte dell'impresa appaltatrice, richiede l'utilizzo di personale abilitato a svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, incaricato per l'esecuzione dell'attività e/o dei lavori, preliminarmente all'inizio degli stessi, garantisce che tutti i lavoratori impegnati nelle attività, siano a conoscenza dei rischi (comprese quelli da interferenze), delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, nonché delle procedure di emergenza, regolamenti e norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera è responsabile dei rischi specifici propri (soggetti al proprio controllo) dell'attività dell'impresa.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera partecipa ad una riunione di inizio attività con il committente per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori e se del caso adeguano nel tempo, le misure di sicurezza per quanto di propria competenza. Adeguano e mantengono le attività operative in atto ed in corso in modo da evitare il verificarsi di incidenti a causa della concomitanza o possibile interferenza dei lavori con le altre attività e con il lavoro di altre ditte eventualmente operanti nei luoghi da lavoro del committente.

I Preposti degli appaltatori/lavoratori autonomi delle imprese esecutrici sono tenuti a:

- attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento;
- divulgare il presente documento di valutazione dei rischi presso il proprio personale;
- vigilare sulla sovrapposizione di attività sviluppate dalla impresa stessa;
- curare la cooperazione con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti sull'Area di lavoro;
- comunicare alla Committente eventuali ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.



#### **4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO**

Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse ditte esterne, i principali criteri seguiti sono quelli di delimitare fisicamente le aree di lavoro specifiche (ove possibile), programmare la realizzazione delle fasi di lavoro in tempi differenti, informazione sulle varie tipologie di attività che si svolgono contemporaneamente e sui rischi interferenziali che sorgono di conseguenza.

All'avvio del rapporto contrattuale, prima dell'inizio delle attività, eventualmente in seguito a sopralluogo nell'area, la Committente indirà appunto una riunione di cooperazione e di coordinamento con i responsabili (preposti) dell'impresa appaltatrice al fine di:

- fornire a tutti i partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- illustrare i contenuti del presente documento (documento unico di valutazione dei rischi) condividendo con tutte le imprese le misure da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi delle interferenze non eliminabili;
- discutere delle interferenze individuate e delle prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- stabilire le modalità di attuazione del coordinamento tra le varie attività e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni.

A seguito della riunione dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale di coordinamento, come per le successive riunioni di coordinamento che saranno convocate dal committente, anche su richiesta dell'impresa appaltatrice, ogni qualvolta siano modificati i tempi di esecuzione delle attività e/o le misure di coordinamento precedentemente concordate.

## 5. DATI COMMITTENTE

SEDE	C.so A.Palladio,98/a 36100 VICENZA (VI)
Telefono	0444 221208
Fax	0444 221329
C.F - P.I.	00516890241
DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMI INFORMATICI	Ing. MARCELLO MISSAGIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ing. MARCELLO MISSAGIA
Telefono del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	0444 221208

## **6. DESCRIZIONE INTERVENTI**

Al solo scopo di rendere autoconsistente il DUVRI, si riportano le principali clausole del contratto, con la precisazione che qualora ci sia discrepanza tra gli atti di gara ed il presente documento capitolato, foglio d'oneri e chiarimenti, si riterranno prevalenti i primi.

### **Caratteristiche dell'Intervento**

L'attività oggetto dell'appalto consiste nella realizzazione, configurazione, collaudo e manutenzione di un sistema di rete in fibra ottica per la connessione delle sedi principali del Comune e della rete di videosorveglianza. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di favorire la realizzazione e la gestione di un'infrastruttura di elevata qualità per consentire una connettività tra sedi a banda larga.

## **Descrizione delle fasi in cui si divide la prestazione**

L'attività in oggetto del contratto è descritta nei seguenti punti:

- 1. Realizzazione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica**  
Descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto dall'art. 3 punti 1, 2, 4, 5;
- 2. Collaudo**  
Descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 11;
- 3. Manutenzione della rete**  
Descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto negli artt. 3 punto 3;

## 7.IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I rischi di sito descritti nel Documento di Valutazione dei rischi dei Committente (di cui all'art. 19 dei D.Lgs. n. 81/2008) sono comunicati alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano nel luogo di lavoro dei Committente.

I rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi sono riportati nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi.

Nella seguente tabella sono indicati i rischi da interferenze identificati sulla base delle informazioni disponibili riferiti alla fase di esecuzione dell'opera.

FASE N. 1	Realizzazione dell'infrastruttura di rete
<b>IMPRESE COINVOLTE</b>	<b>Impresa appaltatrice:</b> - Addetti che svolgono attività di realizzazione della rete in fibra presso alcune aree e edifici del Comune di Vicenza.
<b>RISCHI INTERFERENZIALI</b>	
Ambiente di lavoro e strutture <i>(porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc.)</i>	X
Attrezzature di lavoro, dotazioni specifiche <i>(arredi, videoterminali, attrezzatura di primo soccorso, ecc.)</i>	X
Mezzi di trasporto	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	X
Esposizione al rumore	
Esposizione a vibrazioni	
Esposizione a sostanze pericolose	
Rischio di contatto, urti	X
Movimentazione manuale dei carichi	
Organizzazione del lavoro	X
Rischio incendio	✓

<b>FASE N. 2</b>	<b>Collaudo</b>
<b>IMPRESA COINVOLTE</b>	<b>T</b>
<b><i>RISCHI INTERFERENZIALI</i></b>	
Ambiente di lavoro e strutture	X
Attrezzature di lavoro, dotazioni specifiche	X
Mezzi di trasporto	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	X
Esposizione al rumore	
Esposizione a vibrazioni	
Esposizione a sostanze pericolose	
Rischio di contatto, urti	X
Movimentazione manuale dei carichi	
Organizzazione del lavoro	X
Rischio incendio	X

<b>FASE N. 3</b>	<b>Interfere</b>
<b>IMPRESA COINVOLTE</b>	<b>Impresa</b>
<b><i>RISCHI INTERFERENZIALI</i></b>	
Ambiente di lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc.)	X
Attrezzature di lavoro, dotazioni specifiche (arredi, videotermini, attrezzatura di primo soccorso e antincendio, ecc.)	X
Mezzi di trasporto	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	X
Esposizione al rumore	
Esposizione a vibrazioni	
Esposizione a sostanze pericolose	
Rischio di contatto, urti	X
Movimentazione manuale dei carichi	
Organizzazione del lavoro	X
Rischio incendio	X

<b>FASE N. 4</b>	<b>Cessione</b>
<b>IMPRESA COINVOLTE</b>	<b>Impresa</b>
<b><i>RISCHI INTERFERENZIALI</i></b>	
Ambiente di lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc.)	X
Attrezzature di lavoro, dotazioni specifiche (arredi, videotermini, attrezzatura di primo soccorso e antincendio, ecc.)	X
Mezzi di trasporto	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	X
Esposizione al rumore	
Esposizione a vibrazioni	
Esposizione a sostanze pericolose	
Rischio di contatto, urti	
Movimentazione manuale dei carichi	
Organizzazione del lavoro	X
Rischio incendio	X



## **8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Per ciascun rischio da interferenze conosciuto e individuato alla data di stipula del contratto, sono indicate le relative misure di prevenzione o protezione idonee alla eliminazione, ove possibile, e in ogni caso alla riduzione al minimo dei suddetti rischi. Qualora prima dell'inizio dei lavori e/o in fase di esecuzione del contratto siano identificate nuove fonti di rischio, non conosciute e non conoscibili al momento della stipula del contratto, il presente documento dovrà essere aggiornato.

### **Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze**

La valutazione del rischio associato ai potenziali rischi derivanti da interferenze tra attività svolte da imprese appaltatrici/lavoratori autonomi è condotta mediante un criterio di valutazione qualitativo. All'esito, viene espresso un giudizio qualitativo del rischio associato alle interferenze identificate, rischio che può essere classificato come: basso; medio; alto. Nel presente documento la valutazione dei rischi viene esplicitata in forma tabellare, così da sintetizzare le considerazioni a supporto della valutazione effettuata, ivi comprese le specifiche misure di prevenzione e protezione. A tale scopo nella tabella è indicato quanto segue:

- Nella colonna "Rischi interferenziali" si elencano le tipologie di pericolo al quale il personale può essere esposto.
- Nella colonna "Fase" si indica il numero della fase di lavoro quindi si identificano le circostanze di esposizione a ciascuna tipologia di rischio.
- Nella colonna "Giudizio Qualitativo del rischio" viene espresso il giudizio finale qualitativo.
- Nella colonna "Misure di Prevenzione e Protezione" si riportano le misure aggiuntive per il personale conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata.

RISCHI INTERFERENZIALI	FASE N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ambiente di lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc.)	1 - 2 3 - 4	Basso	<p>La committente ha il compito di garantire lo stato di manutenzione degli ambienti di lavoro in cui operano contemporaneamente gli addetti del comune e la ditta appaltatrice con le dovute riparazioni, in caso di bisogno.</p> <p>Chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza e a commissionare le dovute riparazioni per evitare che gli operatori possano essere soggetti a rischio.</p>
Materiale e attrezzature di lavoro	1 - 2 3 - 4	Basso	<p>Il Committente provvede alla messa a disposizione degli apparati di rete per la realizzazione delle attività oggetto di appalto edelle attrezzature informatiche a norma di legge.</p> <p>Attrezzature e materiale di uso comune tra gli operatori devono essere tenuti in buono stato di conservazione, non danneggiati e chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile del Procedimento che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza, per evitare nessuno possa essere soggetto a rischi.</p>

<b>RISCHI INTERFERENZIALI</b>	<b>FASE N.</b>	<b>GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
-------------------------------	--------------------	---	---

Impianti elettrici (elettrocuzione)	1 - 2 3 - 4	Medio	<p>Il Committente deve garantire che ogni impianto elettrico delle strutture interessate sia dotato delle certificazioni di Conformità a norma di legge (L.46/90 – D.M. 37/2008) e che gli impianti di messa a terra siano sottoposti alle verifiche periodiche come stabilito dal D.P.R. 462/2001.</p> <p>L'impianto elettrico o l'impianto di messa a terra potrebbero essere soggetti a malfunzionamento; chiunque ravvisasse una situazione di pericolo (rischio elettrocuzione per cavi elettrici non idoneamente protetti, cavi elettrici volanti non fissati a muro o scatole di derivazione non chiuse, ecc.), deve comunicarla al Responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza, per evitare che nessuno possa essere soggetto a rischi.</p> <p>Da parte della ditta appaltatrice devono essere rispettate le indicazioni dei cartelli monitori affissi: avviso di pericolo, divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi in presenza di impianti in tensione, utilizzo delle sole prese indicate e messe a disposizione dal committente.</p> <p>Inoltre l'appaltatrice deve curare e controllare il possibile deterioramento delle attrezzature elettriche utilizzate e di eventuali prolunghe.</p>
-------------------------------------	----------------	-------	--

<b>RISCHI INTERFERENZIALI</b>	<b>FASE N.</b>	<b>GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
-------------------------------	--------------------	---	---

Rischio contatto, urti, cadute	1 - 2 3	Basso	<p>Durante il normale svolgimento dell'attività da parte dell'impresa appaltatrice, gli operatori si trovano ad operare nei medesimi locali degli addetti del Comune con conseguente rischio di contatto tra le persone.</p> <p>Si può presentare il rischio di scivolamento e cadute dovuti alla presenza di materiali e attrezzature di lavoro presenti a terra. La ditta appaltatrice deve dare disposizioni ai propri addetti per evitare il deposito di materiale, cavi, prolunghe, attrezzature, apparecchiature elettriche, ecc., in corrispondenza di passaggi, vie di transito e aree di lavoro addetti.</p> <p>Inoltre nel caso di utilizzo di scale portatili è da segnalare il rischio di cadute di persone dall'alto dovuto a perdita di equilibrio o sbilanciamento del lavoratore, rottura della scala, cedimento e ribaltamento degli appoggi.</p> <p>Le scale utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni di legge, munite di gradini antisdrucciolo e piedini antiscivolo, eliminando le scale non a norma, rotte o danneggiate.</p> <p>Gli addetti all'uso delle scale devono essere informati, formati ed addestrati sulle modalità di utilizzo, di conservazione e sulle relative procedure per operare in sicurezza.</p>
--------------------------------	------------	-------	--

RISCHI INTERFERENZIALI	FASE N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Organizzazione del lavoro	1 - 2 3 - 4	Basso	<p>La ditta si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche ed operative relative all'esecuzione dell'appalto, che dovessero essere impartite dal Responsabile del Procedimento.</p> <p>In caso di sostituzione temporanea o di avvicendamento del personale, la ditta è tenuta ad avvisare il Committente.</p> <p>Tramite periodiche riunioni di coordinamento, organizzate dalla committente, vengono stabiliti orari e corrette modalità di lavoro per organizzare efficacemente le varie attività e limitare il rischio di interferenze tra i vari operatori.</p>
Rischio di incendio	1 - 2 3 - 4	Basso	<p>Il Committente ha messo in evidenza il divieto di fumare in tutta la struttura, ha installato gli adeguati strumenti di protezione antincendio e ha istituito una Squadra di Emergenza Antincendio, facilmente reperibile al bisogno.</p> <p>Nonostante ciò esiste sempre un rischio residuo di incendio, quindi chiunque si accorga di un principio di incendio deve informare la Squadra di Emergenza che intervenga nei primi istanti dell'incendio con le dotazioni presenti nella struttura.</p>

## **9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE**

Stabilire le norme di lavoro per le ditte esterne è indispensabile al fine di evitare incidenti e di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle zone di attività in comune.

Le seguenti indicazioni di tipo generico sono dedicate a tutto il personale operante per l'attività in oggetto.

E' obbligatorio:

- a. Adibire, per l'esecuzione dei servizi oggetto della fornitura, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'Appaltatore, ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- b. Garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che la fornitura sia conforme a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- c. Rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile dell'azienda committente.
- d. Comunicare al Responsabile qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- e. Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati dall'apposita segnaletica.
- f. Garantire anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la Committente, proponendo in particolare, ove necessario e per quanto evidenziato e di propria competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopravvenute.
- g. Garantire al Responsabile segnalazioni occasionali, per le variazioni settimanali relative all'organico ed all'orario di lavoro. Tali segnalazioni dovranno essere preventive rispetto al verificarsi dell'evento.
- h. Attenersi alle osservazioni, rilievi o prescrizioni impartite; in alternativa, indicare tempestivamente per iscritto al Responsabile per la Committente le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- i. Segnalare tempestivamente a voce al Responsabile per la Committente qualsiasi infortunio al proprio personale, danneggiamento a beni della Committente, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza.

Il Committente, in particolare si impegna a:

- Promuovere un incontro con il Responsabile della Ditta, per definire, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, norme comportamentali limitative delle rispettive attività, al fine di prevenire/contenere i rischi di interferenza fra i lavoratori dei vari enti.
- Segnalare ai propri operatori di non interferire per alcun motivo con le attività svolte dalle altre imprese appaltatrici, eventualmente presenti.
- Impartire le indicazioni necessarie, in caso di emergenza, da parte dei componenti la squadra di emergenza (vedi di seguito Sezione E- Gestione delle emergenze)



## **10. GESTIONE DELLE EMERGENZE**

### **Comportamento da adottare in caso di incendio**

Nei luoghi di lavoro sono presenti materiali combustibili e la negligenza nell'uso di fiamme libere rappresentata dalle sigarette che potrebbero venire consumate dagli operatori, nonostante il divieto di fumare, può provocare un principio d'incendio che normalmente si può estinguere con estintori portatili, ma che alcune volte richiedono l'intervento dei VV.FF..

#### **Incendio controllabile**

Al segnale di allarme dato anche a voce da una persona presente nel luogo interessato, l'addetto incaricato, che per primo si renda conto della presenza di rischio incendio, qualora ritenga che l'entità dello stesso possa giustificare una sua singola azione, ha l'obbligo di tentare:

- lo spegnimento o il contenimento dell'incendio utilizzando i dispositivi antincendio presenti e segnalati da un apposito cartello,
- il soffocamento delle fiamme con stracci, coperte ignifughe, ecc.,
- l'allontanamento del materiale combustibile che si trova nelle vicinanze,
- non usare acqua o liquidi su incendi di tipo elettrico.

Immediatamente dopo cerca di far uscire il fumo dai locali interessati all'evento e chiama il Responsabile dell'emergenza e lo informa dell'accaduto.

In presenza di un incendio di modeste dimensioni e controllabile, chi lo rileva, attuata la procedura del punto precedente, interviene usando uno degli estintori presenti nell'ambiente per cercare di spegnere il principio di incendio. Qualora tale operazione dovesse presentare incertezze, è necessario procedere come previsto per gli incendi non controllabili.

#### **Incendio non controllabile**

Nel caso in cui non si riesce a controllare il fuoco neanche dopo l'intervento di un secondo addetto munito di estintore, siamo nel caso di incendio rilevante e si deve:

- a) Dare l'allarme; chiunque si renda conto della presenza di un principio di incendio ha l'obbligo di segnalarlo ai responsabili (Direttore, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Responsabile della Squadra di Emergenza (RSE), altri componenti della Squadra di Emergenza....);
- b) Il R.S.E. si porta sul luogo dell'incidente e si accerta che non vi siano persone in pericolo, in caso contrario ordinerà le operazioni di salvataggio;
- c) Il R.S.E ordina la chiamata dei Vigili del Fuoco;
- d) Il R.S.E, se esiste un rischio specifico per le persone presenti nell'impianto ordina l'evacuazione e l'allontanamento dalla zona interessata;
- e) Il R.S.E ordina di accompagnare i presenti in modo ordinato fino al "luogo sicuro";
- f) Attraverso gli addetti all'emergenza, il R.S.E si accerta che tutti siano presenti all'appello;
- g) Allontana eventuali sostanze combustibili e stacca l'alimentazione ad apparati elettrici, riducendo così il rischio di propagazione dell'incendio;
- h) Il R.S.E cerca di spegnere le fiamme con le dotazioni antincendio presenti senza mettere in alcun modo a rischio la propria incolumità;
- i) Il R.S.E decreta la cessione dello stato di emergenza;
- j) Il R.S.E redige un rapporto sull'accaduto a emergenza conclusa.

## **Comportamento da adottare in caso di evacuazione**

In caso sia ordinata l'evacuazione, tutti gli addetti, ad esclusione dei componenti la Squadra di Emergenza, dovranno abbandonare il proprio posto di lavoro ordinatamente, senza creare confusione, possibilmente dopo aver disinserito le utenze elettriche e chiuso porte e finestre. Il personale dovrà raggiungere il punto di raccolta secondo le uscite di sicurezza identificate dalle planimetrie appese nei vari locali e senza usare gli ascensori. Al fine di evitare un affollamento eccessivo presso le uscite di emergenza gli addetti dovranno indirizzare le persone presenti secondo quanto previsto dal piano di evacuazione.

## **Comportamento da adottare in caso di rapina**

In caso di rapina, se all'improvviso un'arma da fuoco, od un coltello, vengono puntati contro di voi, cercate di mantenere la calma. Ricordatevi che i malviventi sono assoggettati ad una fortissima tensione e che bisogna ad ogni costo evitare che essi abbiano reazioni violente. Cercate di comportarvi come segue:

- Seguite alla lettera le istruzioni, senza fretta ma neppure con troppa lentezza. Fate tutto ciò che il malvivente vi chiede, ma nulla di più. Un atteggiamento docile, ma non collaborativo, è il più appropriato ed è proprio quello che il malvivente si aspetta da voi,
- Se per consegnare il denaro, od oggetti preziosi, dovete spostarvi dalla vostra postazione, oppure dovete compiere un qualsiasi movimento o spostamento, chiedete il permesso o preavvertite il malvivente,
- Se il malvivente vi minaccia, ma l'arma non è visibile, partite sempre dall'assunto che l'arma ci sia. E' il comportamento più ragionevole e prudente,
- Se durante la rapina squilla il telefono, non rispondete senza aver prima chiesto il permesso al malvivente,
- Mentre state eseguendo le istruzioni dei malviventi, cercate di memorizzare i tratti caratteristici della fisionomia, dell'abbigliamento e, importantissima, l'altezza, per confronto con riferimenti noti. Cercate anche di osservare le armi impugnate,
- È assai raro il caso che i malviventi si allontanino, portando un ostaggio con sé, perché un ostaggio rappresenta sempre un impaccio. Se dovesse capitarvi, non fate resistenza, ma anzi cercate di comportarvi con inerzia, sino allo svenimento, intralciando ulteriormente la fuga,
- Non ostacolate i malviventi mentre si allontanano per evitare ritorsioni,
- Telefonate subito al 113 o al 112, comunicando il nome dell'insediamento, il fatto che si è appena verificato una rapina e particolari sull'auto usata per la fuga,
- Mettetevi a disposizione delle forze dell'ordine offrendo chiarimenti che vi verranno richiesti,
- Isolate la zona ove i malviventi hanno agito, in modo da salvaguardare eventuali impronte digitali.

## **Comportamento da adottare in caso di terremoto**

Un terremoto si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa e da successive scosse, di solito, di intensità inferiore a quelle iniziali. Anche queste ultime sono tuttavia pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.

In caso di terremoto dunque:

- Mantenere la calma.
- Preparatevi ad affrontare la possibilità di ulteriori scosse.
- Rifugiatevi sotto un tavolo e cercate di addossarvi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Potete anche rifugiarvi in un sottoscala o nel vano di una porta, che si apre in un muro maestro.
- Allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici.
- Aprite le porte con molta prudenza, saggiando il pavimento, e spostatevi lungo i muri.
- Controllare attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno.
- Non usare gli ascensori.
- Non usare accendini o fiamme libere perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas.
- Evitare di usare i telefonini, salvo i casi di estrema urgenza.
- Non contribuire a diffondere informazioni non verificate.
- Causa il possibile collasso delle strutture di emergenza, allontanatevi subito dall'edificio seguendo, possibilmente, le vie di esodo indicate nella planimetria ed utilizzando le uscite di sicurezza.
- Non spostate una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita. Chiamate i soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata.

## **Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche**

### **Procedure rivolte a tutti i lavoratori**

A tutti i lavoratori devono essere distribuite le seguenti informazioni di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

- Tutti devono conoscere i nomi degli incaricati del primo soccorso.
- Il lavoratore che assiste ad un infortunio deve prima di tutto intervenire sulle cause che l'hanno prodotto, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Dopo essere intervenuto sulle cause che hanno prodotto l'infortunio, il lavoratore deve prendere contatto il prima possibile con il personale per l'assistenza infermieristica.
- Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli incaricati del primo soccorso in caso di infortunio. Infatti quando occorre l'addetto al primo soccorso è autorizzato a chiedere di altri che possano risultare utili.

## **Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso**

A tutti gli addetti al primo soccorso devono essere distribuite le seguenti procedure di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

### Proteggere se stessi

- Intervenire sulle cause che l'hanno prodotto l'infortunio, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Adottare, prima di effettuare l'intervento di soccorso, le misure idonee per ridurre o eliminare tutti i pericoli individuati (es. indossare guanti monouso, ecc.).

### Approccio all'infortunato

- Mantenere la calma e qualificarsi subito come addetto al primo soccorso.
- Occuparsi con calma dell'infortunato.
- Verificare se necessita di altro aiuto e coinvolgere nelle operazioni di soccorso solo persone utili.
- Fare allontanare i curiosi e non permettere che si crei confusione attorno all'infortunato.

### Proteggere l'infortunato

- Appena effettuati gli interventi di primo soccorso, chiamare il (118).
- Spostare l'infortunato dal luogo dell'incidente solo in caso di assoluta necessità o se c'è pericolo che, restando in quella posizione, il danno si aggravi.
- Non somministrare bevande, soprattutto alcoliche.
- Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla vittima, si dovrà restare a disposizione della squadra di soccorso esterna che devono ricostruire l'accaduto.

Fornite, quando richieste, tutte le informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre conclusioni e di presentare ipotesi di cui non siete certi.

## **Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona**

Stendere a terra la persona incendiata, coprirla con coperte o indumenti (al limite farla rotolare per terra allo scopo di soffocare le fiamme). Non tentare di togliere le parti di indumenti che si sono attaccati alla pelle dell'infortunato, non rimuovere i vestiti bruciati e non rompere le vesciche. Non applicare lozioni o pomate, ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta. Effettuare le chiamate di soccorso.

## **11. DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA**

I costi della sicurezza, di cui all'art. 26, comma 6 del D.Ls. 81/2008 e all'art. 86, comma 3bis del D.Lgs 163/2006, si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Tutto ciò in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori, dal DM 145/2000 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro del 14 novembre 2007, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza.

Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta:

- le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;
- i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudazione, ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

### Stima dei costi relativi alla sicurezza

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato.

<b>MISU R E</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo complessivo</b>
Riunioni di Coordinamento tra i Responsabili della Sicurezza del Committente e della ditta esterna (Art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008) per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal DUVRI (tabelle pagg. 21-24), al fine di ridurre i rischi di interferenze.	€ 45 / ora	2 ore / riunione 1 riunioni / anno 2 riunioni in 2 anni	<b>€ 180,00</b>
Segnaletica di sicurezza per ammonire i non addetti ad avvicinarsi nell'area di lavoro della ditta appaltatrice ed evitare le interferenze.	€ 10,00	n. 2	<b>€ 20,00</b>
<b>TOTALE ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (costi non soggetti a ribasso)</b>			<b>€ 200,00</b>

## **12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Il presente documento viene aggiornato ogniqualvolta emergono variazioni sostanziali nelle condizioni operative tali da comportare ulteriori fonti di rischio da interferenze e/o da aggravare i rischi già esistenti e individuati, o se variano i soggetti che operano nel luogo di lavoro (es. assegnazione di un nuovo contratto di appalto).